

telefono
fax
e-mail

Via Dogana 16
091 814 40 02/03
091 814 44 46
dss-umc@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità
Divisione della salute pubblica

Funzionario
incaricato

**Ufficio del medico cantonale
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

Ai medici
con libero esercizio
nel Cantone Ticino
per il tramite dell'OMCT

Bellinzona
27 aprile 2020



Ns. riferimento

Vs. riferimento

Info med – Coronavirus 11

Swissnoso: Criteri di fine isolamento dopo ricoveri COVID-19 in ospedali acuti

Gentile collega,
Egregio collega

Il nuovo documento appena pubblicato da Swissnoso (allegato) porta un po' di chiarezza sulla questione della fine dell'isolamento in un paziente con COVID-19. Il documento si riferisce ai pazienti COVID-19 confermati o sospetti, ospedalizzati negli ospedali acuti. Dal suo titolo ("*Misure provvisorie di precauzione...*") si evince che è tuttora frutto dell'incertezza e delle conoscenze ancora incomplete sulla malattia e le misure ivi raccomandate lo sono a titolo di precauzione.

Ricordiamo in entrata che **la regola principe sulla fine dell'isolamento** - da applicare per esempio per un paziente che non necessita di ricovero ed è isolato al proprio domicilio - è quella stabilita dall'UFSP che prevede **48 ore senza sintomi e almeno 10 giorni dalla loro comparsa** ("regola 48/10").

Il documento Swissnoso prevede sostanzialmente **quattro situazioni**:

1. **Paziente ricoverato in reparto che può essere dimesso a domicilio**: la fine dell'isolamento segue unicamente la regola 48/10. Non sono necessarie altre misure, fatta eccezione per le norme igieniche usuali e di distanza sociale. Per esempio, se il paziente è asintomatico e può essere dimesso dopo 7 giorni dall'inizio dei sintomi, egli dovrà continuare a essere isolato a domicilio ancora per 3 giorni. Se per contro lo stesso paziente può essere dimesso dopo 7 giorni ma presenta ancora tosse persistente, allora dovrà continuare l'isolamento almeno altri 3 giorni e in ogni caso fino a 48 ore dopo la scomparsa (o netta diminuzione) dei sintomi.

2. **Paziente ricoverato in reparto che rimane ricoverato oltre i 10 giorni oppure che viene trasferito in una struttura sub-acuta o di lunga degenza** (CAT, Casa per anziani, ecc.). In questa situazione la fine dell'isolamento può avvenire se sono passate 48 ore senza sintomi ma **almeno 14 giorni** dalla loro comparsa.
3. **Paziente ricoverato in terapia intensiva (intubato o meno)**: la fine dell'isolamento può avvenire **al più presto 21 giorni** dopo l'apparizione dei sintomi purché siano trascorse almeno 48 ore senza sintomi. In questa situazione si tratta di pazienti con una malattia grave che nella maggior parte dei casi trascorrono le 3 settimane in ospedale. Nei rari casi in cui una dimissione è possibile (a domicilio o in una struttura sub-acuta o di lunga degenza) prima che siano trascorsi i 21 giorni minimi previsti, l'isolamento deve continuare fino al raggiungimento dei criteri citati.
4. **Paziente ricoverato in terapia intensiva e che presenza fattori di rischio supplementari (p.es. tracheostomia, grave immunosoppressione)**: la fine dell'isolamento può avvenire **al più presto 28 giorni** dopo l'apparizione dei sintomi purché siano trascorse almeno 48 ore senza sintomi. Come nella situazione precedente, se la dimissione avviene prima che siano trascorsi 28 giorni, l'isolamento deve continuare – a domicilio o laddove viene trasferito - fino a che i criteri di fine isolamento siano dati.

Test PCR e fine isolamento


Il documento di Swissnoso precisa ancora che nelle situazioni 1 e 2 **non** è previsto nessun test PCR per determinare la fine dell'isolamento. Nelle situazioni 3 e 4 un test PCR può essere fatto unicamente nell'intento di ridurre la durata dell'isolamento; in tal caso sono da fare due test PCR *“su campioni respiratori adeguati (p.es. secrezioni tracheali)”* dunque degli strisci nasofaringei non sono campioni sufficienti.

Infine, **competete al medico ospedaliero determinare in quale categoria si trova il paziente al momento della dimissione** così che il paziente riceva le istruzioni necessarie sul comportamento da adottare a domicilio o, in caso di trasferimento, in una struttura sub-acuta o di lunga degenza, e i curanti sappiano quali misure protettive mettere in atto nella ulteriore presa in carico. Qualora il paziente COVID-19 necessitasse ancora di un isolamento al proprio domicilio, al momento della dimissione egli dovrà ricevere una fornitura di 10 mascherine chirurgiche affinché sia in grado di adottare le misure protettive raccomandate, in particolare a protezione dei suoi contatti più stretti.

Per tenervi aggiornati consultate regolarmente il nostro sito www.ti.ch/coronavirus.

Ringraziandovi per l'attenzione porgo a tutti cordiali saluti.

Il Medico cantonale
G. Merani



Allegato